

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15 marzo 2016

INDICE

TITOLO I

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 5 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III FERETRI

- Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 7 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 12 – Trasporti funebri
- Art. 13 – Trasporti funebri a pagamento
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi
- Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

- Art. 24 – Elenco cimiteri
- Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Art. 28 – Ammissione nei cimiteri di frazione

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 – Disposizioni generali

Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione

Art. 32 – Cippo

Art. 33 – Tumulazione

Art. 34 – Deposito provvisorio

Capo IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 – Esumazioni ordinarie

Art. 36 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 37 – Esumazione straordinaria

Art. 38 – Estumulazioni

Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Art. 40 – Raccolta delle ossa

Art. 41 – Oggetti da recuperare

Art. 42 – Disponibilità dei materiali

Capo V
CREMAZIONE

Art. 43 – Registro della Creazione

Art. 44 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 45 – Urne cinerarie

Art. 46 – Detenzione di urne cinerarie presso sedi diverse da quella cimiteriale

Art. 47 - Crematorio

Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48 – Orario

Art. 49 – Disciplina dell'ingresso

Art. 50 – Divieti speciali

Art. 51 – Riti funebri

Art. 52 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 53 – Fiori e piante ornamentali

Art. 54 – Materiali ornamentali

**TITOLO III
CONCESSIONI**

Capo I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 55 – Sepolture private

Art. 56 – Durata delle concessioni

- Art. 57 – Modalità di concessione
- Art. 58 – Uso delle sepolture private
- Art. 59 – Manutenzione
- Art. 60 – Costruzione dell'opera – Termini

Capo II
SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 61 – Subentri
- Art. 62 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 63 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 64 – Rinuncia a concessione di manufatti
- Art. 65 – Corrispettivo per rinuncia a concessioni cimiteriali

Capo III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 66 – Revoca
- Art. 67 – Decadenza
- Art. 68 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 69 – Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 70 – Accesso al cimitero
- Art. 71 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 72 – Responsabilità
- Art. 73 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 74 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 75 – Orario di lavoro
- Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 77 – Vigilanza
- Art. 78 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 79 – Funzioni – Licenza
- Art. 80 – Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 81 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 82 – Mappa
- Art. 83 – Annotazioni in mappa
- Art. 84 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 85 – Schedario dei defunti

Capo II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 87 – Cautele

Art. 88 – Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 89 – Concessioni pregresse

Art. 90 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Art. 91 – Rimessa di carri funebri – Norma transitoria

Art. 92 – Tariffe

Art. 93 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile dell'Ufficio competente; sono esercitate altresì dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale nei casi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, qualora disposto da Autorità Pubblica o Giudiziaria, individuate dal successivo art. 13, comma 2;

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

f) le spese funebri per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi possono essere assicurati anche mediante convenzione con strutture aventi tutti i requisiti di legge. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui i cimiteri devono essere dotati.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile di servizio di polizia mortuaria, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma accidentata, o infine dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione.

3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

Capo III FERETRI

Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L' addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall' addetto al trasporto, il quale dichiara l' avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnata a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - qualora si tratti di feretri provenienti da altro comune o dall'estero per i quali sussista l' obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà preferibilmente collocata all'esterno così da poter essere agevolmente rimossa per l' inumazione.
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia la cassa di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune si fa carico delle spese funebri per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per salme di persone già ricoverate in istituti con retta a totale carico dell'Amministrazione.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dall'ufficio servizi sociali comunali, secondo le norme dell'apposito regolamento per la concessione di benefici economici a persone fisiche.

Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Responsabile dell'ufficio.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune che si avvale dell'ASL per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari.

Art. 12 – Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13 – Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e non sono prestati dal Comune, ma dalle imprese di onoranze funebri regolarmente autorizzate.
2. Il recupero ed il trasporto delle salme accidentate ed il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune qualora sia disposto dalla Pubblica Autorità o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del Comune o in uscita da esso.

Art. 14 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Responsabile dell'ufficio. Con lo stesso provvedimento il Responsabile dell'ufficio potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto delle richieste dei famigliari e del ministro di culto officiante, nonché delle circostanze ambientali presenti. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Art. 15 – Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.
3. Spetta la Dirigente ASL dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990 deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto dal Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16 – Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo etc, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare, su richiesta dei famigliari, l'inizio del funerale dalla porta di casa dell'abitazione dove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, è possibile autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 18 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo

quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. In tali casi il trasporto potrà essere effettuato anche prima che sia trascorso il termine di osservazione.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'ufficio competente a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, preventivamente autorizzati dall'ufficio competente.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (o suo delegato) del Comune dove è avvenuto il decesso, fatta salva l'ipotesi che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (o suo delegato) a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (o suo delegato).

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

5. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Art. 23 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in luoghi attrezzati anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ULSS, salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell' Ufficio Tecnico.

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art. 24 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell' art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Galliera Veneta provvede al servizio del seppellimento con il cimitero del capoluogo e con eventuali cimiteri delle frazioni.

Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della normativa regionale.

2. L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile dell' Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113, e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

5. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52 e 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Qualora tali operazioni e quelle del comma precedente siano svolte da operatori esterni, eventualmente incaricati dal Comune, questi devono avere la qualifica di operatori necrofori.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell' interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l' assegnazione a tempo determinato dell' area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie preventivamente individuate dalla Giunta stessa.

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) le salme delle persone che siano state residenti nel Comune nel corso della loro vita per almeno due anni;

d) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all' art. 7 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

g) le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal Comune.

2. Possono altresì essere ricevuti nei cimiteri:

- a) le salme di chi ha dato lustro, prestigio e benessere alla comunità;
- b) le salme di chi ha risieduto nel Comune con la famiglia d'origine;
- c) le salme di chi, pur non avendo mai risieduto nel Comune, ha avuto nel medesimo la famiglia d'origine;
- d) le salme del coniuge, genitori, figli e fratelli dei residenti nel Comune;
- e) le salme del coniuge, genitori, figli e fratelli di persone già sepolte nei cimiteri comunali;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

3. Nei casi previsti dal comma 2 potranno essere previste tariffe maggiori per le concessioni e per i servizi cimiteriali.

Art. 28 – Ammissione nei cimiteri di frazione

Nei cimiteri eventualmente costruiti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza nei 2 anni precedenti al decesso.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dalle normative regionali.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della normativa regionale.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 30.

5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e di due turni di rotazione per le tumulazioni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ULSS. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

3. Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - l) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - m) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 32 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide.
3. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. E' inoltre possibile richiedere l'installazione di lampade votive, dietro pagamento della spese di installazione e della relativa tariffa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a

seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della relativa normativa regionale.

Art. 34 – Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, proporzionata al periodo di tumulazione provvisoria, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero pari al 5% della normale tariffa di concessione.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dell'ufficio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6. E' ammessa altresì, in via del tutto eccezionale, per comprovati motivi e per periodi determinati, l'autorizzazione gratuita della tumulazione provvisoria di salme, resti mortali e ceneri presso manufatti liberi dati in concessione a terzi, previo consenso dei medesimi.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dall'inumazione. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, preferibilmente con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.

3. Nel caso che la salma si presenti completamente scheletrizzata, si applica quanto disposto al successivo art. 40.

4. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato a cremazione su appositi contenitori in materiali facilmente combustibile, previo assenso degli aventi diritto.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 Luglio 1998 n. 10.

5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 36 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo *on line* ed in cimitero con congruo anticipo.

3. Gli aventi diritto verranno avvisati in forme idonee del giorno ed ora delle operazioni di esumazione.

Art. 37 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza (10 anni), per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 38 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato di durata 40 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 40 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Il Responsabile dell'ufficio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede e, a condizione che, aperto il tumulo, previa comunicazione al servizio ULSS competente, il personale incaricato constati la perfetta tenuta del feretro, fatte salve le eventuali prescrizioni del medesimo servizio ULSS.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la normativa in vigore.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento dell'eventuale somma indicata in tariffa.

Art. 40 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o in ossario individuale. Quando possibile, possono essere avviati ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Art. 41 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto, da parte dell'operatore cimiteriale, verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'ufficio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V CREMAZIONE

Art. 43 – Registro della Cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici su modello approvato dall'ufficio medesimo.
 2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
 3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
 4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art. 48, c. 3. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
 5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
 6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
- Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Art. 44 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Art. 45 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 46 – Detenzione di urne cinerarie presso sedi diverse da quella cimiteriale.

1. In applicazione della legge n. 130 del 30.3.2001, al responsabile dei servizi di polizia mortuaria (o suo delegato) è affidato il compito di rilasciare ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo la seguente procedura:

- a) presentazione di una richiesta del parente del defunto, con allegata l'espressa volontà del defunto stesso, anche in copia conforme;
- b) tale volontà potrà essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta olografa o manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;
- c) nella richiesta dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare), ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 130/2001;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale;
 - le caratteristiche dell'urna cineraria, che dovrà essere sigillata e riportare i dati identificativi del defunto;
 - l'assicurazione della diligente custodia delle ceneri, con la garanzia che l'urna non sarà profanata;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di 30 giorni.
2. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione oppure restituire l'urna al Cimitero.

Art. 47 – Crematorio

Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino e con i tempi d'attesa meno lunghi.

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile dell'ufficio.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinato al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 49 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età, il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Responsabile dell'ufficio.

Art. 50 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 51 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 52 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero, su richiesta dei familiari.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Verranno fatte rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte offensive o non adeguate alla solennità ed austerità del luogo.
4. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
5. E' consentito il collocamento di fotografie, purchè eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' altresì consentito il collocamento di piantine di fiori o di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Art. 53 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 54 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida notificata nelle forme di legge ai concessionari interessati, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 55 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, il diritto di superficie su aree cimiteriali o l'uso di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per costruire, sempre a cura e spese di privati od enti richiedenti tombe o campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, tombe di famiglia, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Art. 56 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie, tombe di famiglia a terra);
 - b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 40 anni per i loculi e le tombe di famiglia in cripta o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione la decorrenza della stessa coincide con la data di stipula del contratto.

Art. 57 – Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 55, può concedersi a domanda del richiedente o in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per libera scelta delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di prenotazione, intesa come richiesta accompagnata dalla ricevuta di versamento del canone di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera b), dell'art. 55, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di prenotazione.

Art. 58 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita autocertificazione, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita autocertificazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Il diritto all'uso della sepoltura di tutte le altre persone che risultino legate al titolare della concessione da legami di affetto, di convivenza e di parentela o affinità superiori al 6° grado, dovrà essere comunque autorizzata con l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 59 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 60 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 55, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II **SUBENTRI, RINUNCE**

Art. 61 – Subentri

- 1) Il diritto d'uso relativo all'oggetto della concessione cimiteriale passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con espressa riserva però che il Comune non riconoscerà mai per i relativi diritti ed obblighi che uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi e comunicato all'Autorità Comunale entro l'anno del decesso del concessionario stesso, sarà definitivamente individuato dall'Autorità medesima.
2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 62 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma determinata ai sensi del successivo articolo 65.

Art. 63 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale il rimborso di una somma, determinata ai sensi del successivo articolo 65.

Art. 64 – Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'art. 55, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, determinata ai sensi del successivo art. 65.

Art. 65– Corrispettivo per rinuncia a concessioni cimiteriali

1. In caso di accettazione della rinuncia alle concessioni di cui agli artt. 62, 63 e 64 al concessionario sarà corrisposto un equo indennizzo determinato secondo la seguente formula:

- N = durata della concessione;
- P = periodo di effettivo godimento;
- A = valore di acquisto iniziale;
- Vx = valore di indennizzo;

- a) per P inferiore a N/2: $V_x = \frac{A}{2}$;
- b) per P superiore a N/2: $V_x = \frac{A}{2} - \frac{A}{N} \times (P - \frac{N}{2})$.

Capo III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 66 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, (concessioni perpetue) è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'ufficio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 67 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, terzo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo *on line* e nelle bacheche cimiteriali per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'ufficio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 68 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'ufficio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 69 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56 salvo che entro il termine di scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. E' facoltà dell'Amministrazione consentire il rinnovo della concessione anche nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente al termine di scadenza della medesima.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 70 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49, 50 e 51 in quanto compatibili.

Art. 71 –Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quelle della normativa regionale e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 72 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 73 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle gentilizie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 74 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.;

Art. 75 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 77 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 78 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. In particolare il presente Regolamento deve essere osservato dall'impresa cui il Comune appalta l'esecuzione dei servizi cimiteriali.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 79 – Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 80 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 82 – Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 83 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi del titolo costitutivo;
- d) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 84 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 85 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, preferibilmente, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 82.

Capo II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86– Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile competente con cui si riconoscono diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 87 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 88 – Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 spetta al dipendente Responsabile Servizi Generali la qualifica di Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Ad egli compete, quando non espressamente riservati al responsabile dell'ufficio tecnico, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza di altri organi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 89 – Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 90 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. L'Amministrazione Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 91 – Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 92 – Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per i servizi cimiteriali sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Le tariffe, salvo l'ipotesi che la loro determinazione sia dovuta a fattori sopravvenuti e non prevedibili, vengono approvate, ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 93 – Norma finale e di rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nelle forme previste dallo Statuto Comunale.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore, in particolare al D.P.R. 285/1990, alla Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24, alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 ed alla L.R. Veneto nr. 18 del 4 marzo 2010.

3. Con l'entrata in vigore del presente atto si intendono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.